

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MARZO 1989

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'ini-

ziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
ANDREINI (PCI)	5, 8, 22 e <i>passim</i>
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	11, 13, 16 e <i>passim</i>
BOSCO (DC), relatore alla Commissione	3, 5, 6 e <i>passim</i>
CUTRERA (PSI)	5, 6, 13 e <i>passim</i>
FABRIS (DC)	14, 15
FERRI, ministro dei lavori pubblici	5
GOLFARI (DC)	16, 17, 24 e <i>passim</i>
RUFFOLO, ministro dell'ambiente	19, 23
SPECCHIA (MSI-DN)	24
TORNATI (PCI)	6, 10, 18 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
- «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori
- «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori
- «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori; «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico», d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori.

Onorevoli colleghi, preliminarmente, mi corre l'obbligo di rilevare come la stampa e la televisione abbiano riportato in termini ufficiali la notizia che la Commissione ambiente del Senato avrebbe oggi approvato il provvedimento in esame. Credo che tutti noi siamo assolutamente concordi nell'auspicio che ciò avvenga, tuttavia meraviglia il fatto che si diano per scontate decisioni che, invece, la Commissione non ha mai preso. Sembra che la notizia sia stata data nel corso di un convegno svoltosi in Toscana nella giornata di sabato scorso e quindi la televisione ha riportato la notizia che fonti ufficiali avrebbero comunicato per oggi l'approvazione del provvedimento.

Invito, certamente, i colleghi ad operare in questo senso, tuttavia non possiamo ancora sapere se ciò potrà avvenire. Tengo a fare questa precisazione, come Presidente della Commissione, a tutela della responsabilità della Commissione stessa.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 12 del provvedimento in esame.

Mi risulta che il relatore abbia una nuova formulazione dell'articolo 12 e lo prego, pertanto, di darne illustrazione alla Commissione.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. In effetti ho predisposto una nuova formulazione dell'emendamento 12.5, sostitutivo dell'articolo 12 approvato dalla Camera dei deputati, che tiene conto della discussione svoltasi nella seduta del 1° marzo.

Comunque chiedo scusa ai colleghi, poichè mi rendo conto che la successiva presentazione di testi può determinare un'impressione di confusione. Ritengo, tuttavia, che fin quando abbiamo tempo a disposizione prima di prendere delle decisioni, sia opportuno fare qualche riflessione migliorativa - almeno per quanto mi riguarda - del testo in esame.

Do lettura dell'articolo 12 nella nuova formulazione da me proposta, avvertendo che, per comodità di lettura, le parti modificate rispetto al testo dell'emendamento 12.5 originario sono in corsivo:

Articolo 12.

(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali, o da assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti; *dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.*

4. Il comitato istituzionale:

- a) *adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;*
- b) *individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;*
- c) *determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;*
- d) *adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;*
- e) *adotta il piano di bacino;*
- f) *assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;*
- g) *controlla l'attuazione del piano di bacino.*

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla nomina dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate.

6. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale cui formula proposte; cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato stesso nei limiti dei poteri delegatigli;

d) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza, ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

e) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché delle risorse stanziare da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per le finalità del piano di bacino e comunque da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

f) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

7. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

8. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

9. I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici.

12.5

IL RELATORE

Le modifiche riguardano una sistemazione per così dire più adeguata dell'impianto dei tre organi che costituiscono l'Autorità di bacino, cioè il comitato istituzionale, il comitato tecnico ed il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa. Tali modificazioni si collegano all'esigenza di confermare gli obiettivi che, attraverso la costituzione di questo governo per comitati, abbiamo voluto realizzare.

In realtà l'Autorità di bacino ha come suo prevalente compito quello di realizzare il piano di bacino, che è uno strumento di grande

importanza (secondo lo sviluppo del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera, sul quale però dobbiamo ancora deliberare), uno strumento di assetto del territorio del bacino che creerà una serie di vincoli anche rispetto agli altri strumenti che operano sullo stesso territorio.

Conseguentemente, l'Autorità di bacino ha il compito di deliberare il piano, di predisporre tutto quanto è necessario per elaborarlo, utilizzando naturalmente le competenze del comitato tecnico e quelle della segreteria tecnico-operativa e del segretario generale ed avrà il compito di coordinare e poi quello di svolgere un'attenta vigilanza sull'attuazione di ciò che è indicato nel piano di bacino.

Allora, se queste sono le cose che in realtà l'Autorità di bacino deve realizzare, secondo le norme attuali del nostro ordinamento, e lasciamo da parte ipotesi che inciderebbero profondamente sulle competenze istituzionali attuali come, per esempio, quelle di attribuire al segretario generale l'attuazione del piano di bacino, attraverso la struttura di una azienda, ci limitiamo opportunamente ad operare nel rispetto delle competenze istituzionali attualmente esistenti, sia quelle dello Stato, sia quelle della regione e degli enti locali. Rispetto all'attuazione del piano di bacino, il nostro compito attuale deve essere quello di creare un organismo che elabori e proponga al Presidente del Consiglio l'emanazione del provvedimento formale di approvazione del piano di bacino. Nello stesso tempo dobbiamo prevedere una struttura di vigilanza, di controllo, che non potrà che essere individuata nel comitato istituzionale. A tale riguardo propongo però - ed è forse questa la novità più rilevante rispetto alla precedente soluzione - che il comitato istituzionale possa delegare il segretario generale a realizzare i compiti di vigilanza e di controllo, sempre però per conto del comitato istituzionale, quindi sempre in base ad una precisa delega.

FERRI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi dispiace interromperla, senatore Bosco, ma sono stato convocato in questo momento dal Presidente della Repubblica e pertanto devo allontanarmi. Sono mortificato per questa mia improvvisa indisponibilità, ma non posso fare altrimenti.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Vorrei dire, signor Presidente, che, indipendentemente da quello che ha affermato la televisione, credo che non possiamo assolutamente rallentare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Ricordo, poichè siamo in sede redigente, che non possono essere prese deliberazioni senza la presenza del Governo. Per accelerare i nostri lavori, potremmo però andare avanti nell'illustrazione dell'articolato e dei relativi emendamenti, in attesa che giunga un altro rappresentante del Governo.

CUTRERA. Il Ministro dell'ambiente ha offerto la propria disponibilità.

ANDREINI. Poichè l'articolo 12 è un articolo chiave, desidererei che fosse discusso alla presenza del Governo in quanto costituisce

l'impalcatura dell'intero disegno di legge. Pertanto, proprio perchè il nostro lavoro abbia un senso, ritengo indispensabile la presenza del Governo.

TORNATI. Vorrei che quanto detto dal senatore Andreini non fosse interpretato in modo sbagliato, ossia come una presa di posizione polemica. Si tratta semplicemente di non fare due volte la stessa discussione; infatti, io potrei proporre nel frattempo delle modifiche per cui all'arrivo del Ministro bisognerebbe ripetere nuovamente gli interventi per spiegare ciò che è avvenuto. A parte questo, comunque, la cosa sta diventando allucinante anche perchè stiamo discutendo sempre su nuovi testi e ciò è faticoso non solo tecnicamente, ma anche politicamente perchè qui noi siamo responsabili dell'orientamento di un Gruppo parlamentare, di un partito.

PRESIDENTE. Poichè mi sembra che le osservazioni dei rappresentanti del Gruppo comunista siano quanto mai fondate, ritengo opportuno sospendere la seduta in attesa dell'arrivo di un rappresentante del Governo.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Vorrei esprimere, in qualità di parlamentare e di relatore, una protesta formale nei confronti del Governo in quanto il suo comportamento è assolutamente inaccettabile. Vi è una Commissione convocata in sede redigente da otto giorni, tutti erano a conoscenza di questo incontro e quindi non vi è alcuna giustificazione per l'interruzione dei nostri lavori, neanche la chiamata del Presidente della Repubblica perchè gli si può anche rispondere che ci si va nel pomeriggio. Quindi - ripeto - non vi sono giustificazioni di sorta rispetto a questo fatto, c'è una Commissione che si blocca e non si capisce perchè ciò avvenga, rispetto anche alla grossa attesa sulle decisioni che verranno da questo provvedimento.

CUTRERA. Non vorrei che la protesta nei confronti del Governo, giustamente espressa dal relatore, coinvolgesse anche il Ministero dell'ambiente, il quale ha dimostrato in questa vicenda sempre un'assoluta disponibilità e ciò vale anche per questa mattina.

PRESIDENTE. In attesa che giunga un rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,15 e sono ripresi alle ore 11,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta ringraziando il ministro Ruffolo per la sua pronta ed efficace disponibilità, che consente alla Commissione di proseguire i suoi lavori.

Il relatore aveva iniziato l'illustrazione dell'articolo 12 in una nuova formulazione da lui proposta, per cui lo invito a prendere la parola.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro, le modificazioni che ho presentato si sforzano di adeguare il livello organizzatorio dell'Autorità di bacino ai compiti che complessivamente sono attribuiti a questa triade composta dal comitato

istituzionale, dal comitato tecnico e dal segretario generale con la segreteria tecnico-operativa.

Il compito essenziale è quello dell'adozione del piano di bacino da proporre al Presidente del Consiglio dei ministri per l'emanazione del decreto secondo l'*iter* indicato nell'articolo 4 già approvato. Il piano di bacino diventa lo strumento, l'atto che regola e quindi definisce anche una serie di vincoli, obbligando ad adeguare entro un certo tempo tutti gli strumenti attualmente esistenti riguardanti l'organizzazione e l'assetto del territorio - sia dal punto di vista idrogeologico sia dal punto di vista ambientalistico - all'impianto ed alle finalità previste dal piano di bacino stesso.

Oltre a tale compito, l'Autorità di bacino ha anche quello di vigilare e di controllare l'attuazione del piano. La sua attività continua quindi oltre il momento dell'approvazione del piano, e ciò è molto importante perchè fa comprendere il rilievo che questo provvedimento attribuisce al piano di bacino, il quale diventa uno strumento fondamentale (anche se evidentemente può essere modificato con analogo provvedimento) di coordinamento di tutti gli altri strumenti urbanistici operanti all'interno del territorio del bacino.

Si trattava di organizzare, attraverso l'articolo 12, le competenze fra i tre organi che abbiamo previsto per fare in modo che queste finalità si potessero realizzare nel modo migliore. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi in particolare la lettera *c*) del comma 6 del testo proposto, in cui si dispone che il segretario generale «cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato stesso nei limiti dei poteri delegatigli». Le direttive sono quelle che si ritrovano nel comma 4 della proposta, là dove si prevede che il comitato istituzionale «adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino»; «individua tempi e modalità» per l'adozione del piano stesso; «determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni»; «adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino». Questo fascio di direttive - che impropriamente chiamiamo provvedimenti - affinché si metta in moto il meccanismo per la realizzazione del piano sono rivolte al comitato tecnico, al segretario generale ed anche agli organi che operano all'esterno nel Ministero dei lavori pubblici, nelle regioni e nello stesso Ministero dell'ambiente.

Un ruolo importante in tale organizzazione è rivestito dal segretario generale il quale cura l'attuazione delle direttive del comitato. Egli, organo individuale, con la sua segreteria tecnico-operativa, predispone gli atti che servono all'Autorità di bacino.

Abbiamo poi introdotto la possibilità di alcune deleghe, al punto *c*) del comma 6, anche per l'attuazione delle deliberazioni del comitato istituzionale. Quindi il segretario generale sarà chiamato a svolgere un ruolo determinante ed autonomo nell'ambito di tali deleghe. Lo stesso discorso vale per il potere di vigilanza di cui al punto *d*) dello stesso comma 6, anche se ritengo che il comitato istituzionale potrà svolgere la sua funzione di vigilanza solo se ciascun Ministro che lo compone, senza rinunciare alle competenze proprie del Ministero, saprà e vorrà deferire all'organo collegiale il compito di decidere in tema di vigilanza.

Anche per la segreteria generale c'è un punto di riferimento unitario attraverso il quale il controllo dell'attuazione dei piani di bacino può essere esercitato efficacemente, rimanendo sempre in questo sistema che prevede tre organi funzionali complessivamente coordinati in un sistema che deve essere il più unitario possibile. L'unitarietà, anche in questo caso, è assicurata dal segretario generale, pur se le competenze di deliberazioni e di direttiva restano in capo al comitato istituzionale.

Abbiamo pertanto riflettuto sull'opportunità che il segretario generale possa avere un diritto di voto all'interno del comitato istituzionale. Abbiamo preferito la soluzione secondo la quale egli deve esprimere un voto consultivo, non deliberativo, anche in considerazione del fatto che egli può essere delegato di alcuni poteri. Questa soluzione ci è sembrata formalmente più logica, in quanto permette al segretario generale di svolgere nei confronti del comitato istituzionale quel ruolo di informazione e nello stesso tempo di ricevere deleghe di poteri per poter riferire costantemente al comitato stesso.

Un'altra modificazione che viene suggerita, in coerenza con quanto ho detto fino ad ora, si riferisce al comma 7, che, nella primitiva stesura recava: «Il segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti i presidenti delle regioni interessate. La carica di segretario generale ha durata triennale». In realtà, abbiamo fatto in modo che sia lo stesso comitato istituzionale a nominare il segretario generale; ovviamente la scelta avviene tra i funzionari designati. Abbiamo tolto il potere sostanziale di nomina al Presidente del Consiglio dei ministri, perchè ci sembrava eccessivo; è sicuramente meglio lasciare la scelta sostanziale al comitato istituzionale, secondo la sua autonomia e i suoi criteri, con la più ampia possibilità di soluzioni in una situazione di bacini veramente complessa.

Non vi sono altre proposte di modifiche all'impianto precedentemente elaborato. Chiedo scusa se ho ritenuto di utilizzare questa settimana di tempo per cercare di affinare ancora di più una struttura così delicata e fondamentale per l'impianto del provvedimento che stiamo per approvare. Credo che sia comunque possibile ridiscutere tutte le proposte, se ci saranno esigenze di ulteriori miglioramenti, e dichiaro fin da ora la mia massima disponibilità in tal senso.

ANDREINI. Consapevole dell'esigenza di utilizzare bene il tempo a disposizione, non voglio sottrarmi tuttavia ad un obbligo che mi viene dall'essere cittadino della mia terra. Da dodici giorni il fiume Adige è inquinato e sta colpendo la parte bassa della provincia di Venezia e gran parte della provincia di Rovigo. Credo sia opportuno che il Ministro dell'ambiente accolga l'invito e la richiesta giunta da tutti i comuni e da tutte le amministrazioni provinciali interessate, per recarsi sul posto insieme al Ministro per la protezione civile. Abbiamo partecipato recentemente ad un incontro nella regione con alcuni autorevoli funzionari del Ministero dell'ambiente. Riteniamo che la drammaticità della situazione, che non sembra evolversi in senso positivo, ci obblighi ad un incontro ravvicinato con il Ministro su tali questioni. Mi

piacerebbe che anche in questa occasione il Ministro desse conferma della sua disponibilità.

Detto questo, resto convinto che l'articolo 12 sia fondamentale per l'impianto della legge. La discussione che avevamo iniziato la volta scorsa, congiuntamente all'articolo 11, mi impone di fare alcune considerazioni anche sull'articolo 13. Già il senatore Tornati aveva detto che una certa struttura poteva apparire troppo forte o troppo debole, a seconda dei fiumi ai quali essa deve essere applicata. Ad esempio, se l'articolo 12 fosse applicato ad un fiume come il Lao indubbiamente creerebbe qualche problema. Con scrupolosa coscienza, sono andato a consultare tutte le enciclopedie disponibili ed ho constatato che il fiume Lao non viene neanche citato: sotto la voce che riguarda la Calabria ho potuto vedere solo che quel fiume nasce in Basilicata. Il fiume Lao sarà lungo 50 o 60 chilometri, mentre il torrente Satanasso è lungo il doppio; allora vorrei capire come facciamo ad avere un elenco dei fiumi italiani.

Nel corso del dibattito politico si è già detto che dobbiamo dare una soluzione particolare per la situazione del fiume Po ed abbiamo elaborato una normativa apposita; nel provvedimento per la difesa dei suoli noi affermiamo: «In attesa della normativa per il Po...».

Ora, noi andiamo a prefigurare una struttura che in parte è simile a quella del piano triennale, in parte è diversa e in parte è inferiore alle ipotesi, ad esempio, del segretario generale previsto per il fiume Po.

Il nostro Gruppo ritiene che la normativa debba essere distinta: una normativa per il fiume Po, un'altra normativa per gli altri fiumi di carattere nazionale (Adige, Arno, Tevere e Volturno), sempre subordinata al fatto che l'emendamento del Gruppo socialista che tende a dividere, li tagli, invece, in modo profondamente diverso da come si prevede quando si dice «fare dei fiumi a Nord del Po un unico bacino fino alla Jugoslavia». In questo senso mi sembra che anni or sono fosse stata fatta l'ipotesi di dividere i bacini italiani a seconda delle foci (Alto Adriatico, Medio Adriatico), e avrebbero avuto un tipo di organizzazione completamente diversa.

Non so se l'emendamento del Gruppo socialista veda una convergenza della maggioranza, poichè se così fosse ritengo dovremmo ridiscutere l'intera inquadratura della suddivisione dei fiumi. Resta poi il fatto, che diamo per scontato, delle competenze individuate che si vanno a sommare ad altre competenze, giacchè nè nel testo della Camera, nè in quello proposto dal relatore esistono norme in cui si affermi che questo articolo è decaduto, che questa legge non ha più validità, in cui si spieghi come si intreccia la figura del magistrato del Po con le strutture che andiamo a costituire.

Quindi il nostro Gruppo apprezza alcuni miglioramenti che certamente vi sono stati all'articolo 12, anche per quanto riguarda la nomina del segretario generale. Ci sembra che l'accoglimento dell'emendamento del Presidente sul passaggio da tre a cinque anni per la funzione di segretario generale rappresenti un aspetto positivo. Tuttavia resta per noi fondamentale, per la valutazione di questo articolo, sapere a quali fiumi italiani esso si applica.

TORNATI. Vorrei compensare il ragionamento testè svolto dal senatore Andreini, anche io rilevando che senza dubbio il relatore ha preso in considerazione una nostra posizione e di ciò devo dargli atto. In un certo senso tale accoglimento tende a raccordare meglio la strumentazione all'articolo 13, cioè al fatto che vi siano 12 bacini individuati nominativamente.

Voglio però far notare - rispondendo con ciò, anche se in ritardo, ad una precedente osservazione quando si disse che era meglio definire la struttura istituzionale e poi, in funzione di questa, fare l'operazione di catalogazione dei bacini imbriferi - che tutto questo andrebbe bene qualora l'articolo 13, anzichè essere un elenco di bacini fosse un articolo nel quale si chiarissero quali devono essere i requisiti ambientali, fisici, materiali e così via dei bacini nazionali. Allora sarei d'accordo e infatti, se così fosse, probabilmente, non vi sarebbe neppure bisogno di un articolo con gli elenchi e si potrebbe demandare ad un atto successivo la definizione di quali sono i fiumi ed i bacini che rientrano nella categoria dei bacini nazionali.

In realtà, invece, poichè non si vuole stabilire un criterio, dei parametri, tutta la discussione ruota intorno al discorso di cosa deve intendersi per bacino nazionale e non di quali debbano essere. Infatti, se capovolgo i termini della questione, e faccio un elenco di nominativi, do una classificazione preventiva ai bacini nazionali senza però definire i requisiti che essi devono avere per essere tali. Di qui anche le battute ironiche sull'abbinamento tra fiume Po e fiume Lao. L'ironia nasce dal fatto che se definisco quali sono i requisiti dei bacini nazionali il discorso si semplifica e posso definire meglio l'assetto istituzionale che voglio dare all'autorità che governa il bacino nazionale.

Qui, al contrario, si fa un'operazione estremamente pasticciata. Si cerca cioè di dare una definizione preventiva ad un bacino nazionale riferendosi solo agli assetti istituzionali; poi, nel momento in cui si cerca di definire il contenuto di questa strumentazione istituzionale, si fa un elenco di nomi prescindendo dalle caratteristiche. Quindi l'equivoco continua. Lo si è ora attutito con l'ipotesi e con l'emendamento del relatore, nel senso che dal momento che in questo elenco figurano alcuni bacini che hanno caratteristiche meno nazionali di altri allora si attribuiscono una parte delle competenze per la nomina di certi organismi al Comitato istituzionale.

È questo un tentativo di mediazione che avviene all'interno di un equivoco di fondo che è presente, sia ben chiaro, anche nella proposta della Camera. È evidente che, proprio per queste considerazioni, eravamo molto favorevoli, e continueremo ad esserlo, all'idea contenuta nell'emendamento del senatore Cutrera. Questo non perchè ci siamo innamorati di tale proposta, ma perchè in essa si diceva che i bacini naturali erano cinque, anche se per il quinto vi era un difetto di nominalismo, perchè si prefigurava il bacino attraverso dei nomi e non dei requisiti. Tuttavia, è certo che individuando cinque bacini si capiva che erano quelli nazionali, di qui la struttura istituzionale conseguente. La manchevolezza, quindi, dell'articolo nasce da questo voluto equivoco. Mi sembrerebbe, infatti, veramente strano definire nella legge in modo puntuale tutta una serie di questioni e poi, una volta arrivati al nocciolo del problema, non specificare quali caratteristiche deve avere

un bacino nazionale rispetto ad un bacino interregionale e ad uno regionale. Tutto si risolve facendo un elenco e dicendo che questi bacini hanno tutti le stesse caratteristiche.

È questo per noi un grave limite della proposta. Torno a ripetere che il fatto stesso che si classificano preventivamente, pregiudizialmente, come di rilievo nazionale quei bacini, estendendo a tutti il comitato istituzionale Stato-regioni, significa annacquare la strumentazione, le finalità, in un *mare magnum* di bacini che coprono gran parte del territorio nazionale, significa ridurre notevolmente i poteri delle regioni e disperdere l'azione dello stesso Governo centrale, che si vede impegnato su un fronte di 12 bacini nazionali in una situazione in cui, invece, fare scelte più chiare e nette avrebbe il vantaggio di rendere più efficace non solo l'azione legislativa, ma anche l'azione operativa dello stesso Stato centrale.

Quindi le nostre riserve in questo senso restano immutate, pur se leggermente attutate, all'interno però di un compromesso che è già molto evidente dall'inizio.

BOATO. Anch'io sono convinto che la formulazione proposta dal relatore sia la più adeguata e quindi sarei disponibile ad esaminarla subito nel merito, anche positivamente, però, non mi sento di farlo se prima non vengono chiariti gli ambiti di applicazione dell'articolo 12. Trovo paradossale infatti che vi sia un'Autorità di bacino di questo rilievo e che poi tra i fiumi cui essa dovrebbe essere preposta compaia il fiume Lao. Credo che questo sia uno scandalo «lottizzatorio» e quindi vorrei sapere chi ha inserito questo fiume nell'elenco, perchè è chiaro che vi sono dietro interessi di collegio elettorale. Questo discorso, probabilmente, vale anche per qualcun altro dei fiumi elencati e ritengo che dobbiamo prendere posizione sulla questione.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Ci si è rifatti al precedente elenco stilato dal Ministero dei lavori pubblici.

BOATO. Ma proprio per questo io dissi la volta precedente che non ci si poteva fidare ciecamente di come il Ministero dei lavori pubblici aveva fatto l'elencazione perchè, sapendo come funzionano queste cose, è assai probabile che accanto a criteri scientifici ci si sia rifatti a criteri di tipo innominabile o nominabile con fastidio.

Nell'elenco di cui all'articolo 13 assistiamo, infatti, ad una intersecazione tra fiumi di minor rilevanza e fiumi effettivamente di rilievo nazionale ed ho l'impressione che ciò sia dovuto in alcuni casi ad una pressione politica. Pertanto, ritengo sia nostro compito rimettere un pó' d'ordine nella materia e a tal fine la prima cosa che dobbiamo fare è dire esplicitamente a quale tipo di bacino idrografico debbono essere ricondotti.

Questa è per me una condizione indispensabile per votare a favore dell'articolo 12. Infatti, esprimerò un voto favorevole qualora l'articolo in questione riguardi il Po, l'Adige, il Tevere, l'Arno, ma voterò in modo contrario se si vorrà mantenere l'elenco contenuto nell'articolo 13. Inoltre va tenuto presente che il successivo articolo 15 dispone che,

qualora non venga conseguita l'intesa nel caso dei bacini di rilievo interregionale, si applicano le norme previste per i bacini nazionali. Pertanto, in quest'ultimo caso tutto viene regolato dall'articolo 12 e ciò vale sia per i fiumi elencati all'articolo 13 che per quelli riportati all'articolo 15, ho quindi l'impressione che se non si chiarisce l'intera materia invece di creare delle strutture efficaci rischieremo a questo punto di fare dei giganteschi carrozzoni, con il pericolo addirittura di non realizzare l'intesa sui bacini interregionali proprio per far scattare l'entrata in vigore dell'articolo 12.

Pertanto, se non chiariamo questo meccanismo sarà poi difficile nel merito votare a favore anche di cose che invece condividiamo.

PRESIDENTE. Vorrei fare anch'io qualche considerazione sulla discussione in corso, che peraltro è la prosecuzione di quella che si è svolta in precedenza e che si può schematizzare, con un paragone, in questo modo: dobbiamo fare prima il vestito e poi vedere quali sono gli individui cui esso si attaglia oppure dobbiamo considerare gli individui e confezionare il vestito in base alla loro corporatura? Si tratta di un problema che, a mio parere, va affrontato temperando le varie esigenze. Pertanto, bisognerebbe discutere l'articolo 12 avendo però l'occhio avanti sull'articolo 13 perchè, al di là dell'emendamento che è stato presentato dal senatore Zanella e da altri senatori, preannuncio a mia volta la presentazione di un emendamento all'articolo 13 che riguarda in particolar modo i fiumi veneti. Vorrei partire da questo per fare una considerazione e se possibile anche una esortazione.

Non dimentichiamo nella discussione di questa legge qual è la realtà geografica e particolarmente idrografica alla quale andremo ad applicarla. Non si possono, infatti, come nel caso del Reno, fare delle forzature amministrative su una realtà geografica ed idrografica che ha le sue leggi, le sue esigenze, che funziona in un certo modo indipendentemente da quali leggi noi approviamo. Nel caso dei fiumi veneti, ad esempio, dobbiamo considerare che il concetto di bacino idrografico, mentre è molto chiaro e molto netto fin quando siamo nelle regioni montane, sfuma quando si entra nella pianura e in particolar modo quando si entra nelle pianure veneta e padana. Non dobbiamo dimenticare infatti che queste due pianure, che sono pianure alluvionali, sono in gran parte frutto dell'opera di regimazione che l'uomo nel corso dei secoli ha fatto, stabilizzandole. Le pianure veneta e padana non esisterebbero oggi se non vi fosse stata l'opera dell'uomo, questo è un concetto da tenere ben presente. Il Brenta e il Piave, ad esempio, furono deviati al tempo della Repubblica veneta, per evitare l'interramento della laguna e nei secoli si è sovrapposta un'opera di intersecazione di questi fiumi a scopo di regimazione delle acque, di bonifica irrigua, eccetera, per cui introdurre in pianura un concetto unitario di bacino è cosa alquanto ardua.

Analogamente, a mio avviso, non è ipotizzabile fare due bacini uno per il Tagliamento ed uno per il Livenza perchè se consideriamo l'uscita di questi fiumi dalla zona collinare e teniamo presenti i fenomeni di assorbimento, ci rendiamo conto di quanto ciò sia illogico. Quindi, al concetto di bacino idrografico in pianura va sostituito quello di unità idrografica, che è qualcosa di ben diverso.

Di conseguenza, la classificazione che viene riportata dall'articolo 13 dovrà – secondo me – sicuramente essere rivista in funzione di questi concetti, sia attraverso l'unificazione che attraverso l'esclusione di alcuni fiumi.

Il mio parere è pertanto che si continui la discussione sull'articolo 12 tenendo presente che in tale articolo intendiamo normare i bacini fondamentali di cui tutti abbiamo una precisa identificazione, e fra i quali – almeno secondo la mia configurazione – non rientra certo il bacino del Lao. Successivamente, avendo confezionato il vestito, possiamo vedere quali sono i soggetti che possono indossarlo e quali invece no.

Ritengo quindi che, con la massima apertura a una discussione libera sull'articolo 13, possiamo affrontare ora quella sull'articolo 12.

CUTRERA. Signor Presidente, mi sembra interessante la distinzione da lei posta fra unità di bacino e bacini idrografici. Credo che questa sia una via per uscire dall'*impasse* in cui ci troviamo.

D'altra parte vorrei ricordare ai membri della Commissione, a chi ha fatto osservazioni circa questi elenchi, che le difficoltà di classificazione si pongono dall'epoca del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, cioè da 12 anni. A quell'epoca il legislatore scelse la via del rinvio ad intese successive per la definizione dei bacini di interesse nazionale e di quelli di carattere interregionale. Chi ha operato in questo settore sa come da allora, nonostante sforzi effettuati in sede politica a livello regionale, mai si sia riusciti ad uscire dall'*impasse*, così da arrivare a quel frazionismo interregionale che spesso ha distrutto anche la possibilità di interventi unitari sui bacini.

Il ricordo del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 va mantenuto perchè qui – lo vorrei far rilevare al senatore Boato – a mio parere (non voglio con questo difendere nulla e nessuno) la Camera non ha svolto alcuna operazione di classificazione politica, come egli invece sospetta.

BOATO. Forse l'ha fatto il Ministero.

CUTRERA. Avendo esaminato il documento del Ministero dei lavori pubblici non soccorre nemmeno in quel caso una spinta politica di tipo settoriale o localistico, quanto il fatto che la Camera ha posto alla base della classificazione criteri adottati nel 1977 (quindi in un momento lontano da quello in cui oggi dibattiamo il problema) facendo riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, cioè alla necessità di classificare i bacini in relazione alle competenze territoriali. Ecco quindi che nascono bacini regionali, interregionali o nazionali non perchè ci siano dei criteri funzionali di classificazione, come sembrerebbe logico, ma perchè muovendo dalla divisione istituzionale avvenuta ad opera del decreto n. 616 si è proceduto con un criterio meramente geografico ad individuare quali bacini toccavano il territorio di più regioni (definendoli quindi interregionali) e viceversa. A questo punto è significativo rilevare che l'Arno non compare negli elenchi del Ministero perchè interessando solo una regione non è ricompreso nei bacini di carattere nazionale; l'unica modifica apportata

dalla Camera è stata quella di introdurre questo fiume nell'elenco dei bacini di rilievo nazionale.

Per sdrammatizzare la discussione - che altrimenti ci potrebbe riportare indietro di vent'anni - bisogna perciò tener presente l'evoluzione storica dei fatti e la circostanza che la Camera ha adottato queste classificazioni sulla base di scelte operate nel 1977 dal Ministero dei lavori pubblici.

Se questa è la realtà, per quanto riguarda l'articolo 13 recupererei il concetto proposto dal Presidente proprio per superare tale difficoltà storica individuando - accanto ai cinque fiumi che mi ero permesso di proporre - quelle unità di bacino (non quei bacini idrografici) che possono soddisfare le nostre esigenze, accorpando nell'unità di bacino dell'Adige, tramite un criterio che ritengo tecnicamente accettabile, i fiumi Tagliamento, Livenza, Brenta, Adige e Piave, cosicchè cinque fiumi classificati a livello nazionale siano considerati unità di bacino, dall'Adige alla Venezia Giulia. Si avrebbero quindi due grandi unità di bacino: quella del Po e quella dei fiumi veneti, cosicchè l'intero problema dell'Adriatico avrebbe dei punti di riferimento istituzionale molto chiaramente individuati.

Questa visione macroterritoriale dell'unità di bacino, che va al di là del bacino idrogeologico e che diventa un'unità organizzativa, a mio parere, può permettere di superare anche il problema esistente in Campania e nel Lazio relativamente al sistema Liri-Garigliano-Volturno, poichè l'articolazione dei sub-bacini che abbiamo introdotto ci consentirebbe di disegnare un sistema di unità di bacino fra questi tre fiumi che andrebbe a coprire una situazione di rilevanza nazionale.

A questo punto rimarrebbero fuori dalla elencazione dei bacini di rilievo nazionale soltanto due fiumi, l'Ofanto ed il Lao; per essi dico subito con molta franchezza che, una volta che fosse accolta questa impostazione per unità di bacino, mi rimetterei al parere della Commissione.

Vorrei poi richiamare un altro aspetto. Per lungo tempo le proposte che sono state avanzate al Parlamento in materia erano impostate non su questa classificazione, ma per unità geografiche (i fiumi del Tirreno, dell'Adriatico e dello Jonio), riportando il concetto di bacino all'unità organizzativa piuttosto che a quella idrografica.

PRESIDENTE. Intervengo solo per fare un chiarimento. Sono d'accordo con lei, senatore Cutrera, però anzichè parlare di unità di bacino parlerei di unità idrografica o di sistema idrografico. È un concetto importante che si attaglia alla situazione della pianura: abbiamo - proprio basandoci su considerazioni di tipo idraulico - un sistema Tagliamento-Livenza che è diverso dal sistema Brenta-Bacchiglione-Piave. È un aspetto che si può approfondire; l'importante è però il discorso dell'unità idrografica.

FABRIS. Signor Presidente, torniamo ad occuparci di un tema su cui ci eravamo soffermati in precedenza.

A mio giudizio non è pregiudiziale alla discussione dell'articolo 12 definire il testo dell'articolo 13. Noi stabiliamo quali sono le

competenze, i compiti e la composizione dei bacini di rilievo nazionale; poi, nel momento in cui affronteremo l'esame dell'articolo 13, dichiareremo nazionali i bacini che lo meritano, certamente non quelli citati poc'anzi da un collega, che non si trovano neanche nell'enciclopedia.

Fatta questa precisazione mi preoccupo di due questioni.

La prima riguarda il discorso di cui alla lettera c) del comma 4 proposto dal relatore, relativa alle competenze del comitato istituzionale. Si afferma che esso «determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni». Non vorrei che si determinasse un criterio quantitativo e ci si fermasse ad esso. È in gioco un discorso di competenza degli enti locali, fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ribadito nel punto precedente, dove si afferma che il comitato è presieduto dai presidenti delle giunte regionali, o da assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti. Da questo punto di vista, non so se la formulazione della lettera c) del comma 4 sia la più opportuna.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, l'articolo 14 del disegno di legge in esame afferma esplicitamente che: «Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge». Quindi la sua preoccupazione mi sembra eccessiva.

FABRIS. Da un punto di vista formale la sua osservazione, signor Presidente, mi convince ampiamente. Tuttavia le mie preoccupazioni restano. Voglio fare un esempio e scusate se cito sempre la mia regione ma è quella che conosco di più. A seguito della cosiddetta «legge Galasso», la regione veneta ha censito 5.000 corsi d'acqua, comprendendo i canali, i torrenti e così via. Ora, se ad un certo punto andiamo ad una applicazione estensiva di questo principio, vuol dire che si rischia di interessare tutto il territorio bloccando le competenze regionali, a causa dell'abbondanza di fiumi, fiumiciattoli e rigagnoli d'acqua nel territorio italiano.

Per quanto riguarda invece la suddivisione dei bacini idrografici, credo che l'Adige debba essere considerato il secondo fiume italiano per la sua struttura, la sua importanza ed il suo valore, e allora credo che occorra prevedere un bacino a sè stante. Questo discorso potrebbe essere molto più generalizzato e comprensibile dal punto di vista tecnico: mi riferisco al risvolto finanziario di questo aspetto del provvedimento in esame, anche se adesso può sembrare brutale.

Non vale niente fare i programmi se non ci sono interventi operativi! Gran parte dei problemi nascono da lì.

Ciò premesso, voglio ricordare che finora tutti questi bacini sono stati di competenza dello Stato, attraverso il magistrato delle acque di Venezia, e l'attuale situazione non ci conforta. Da questo punto di vista anche l'azione di rivendicazione ha tutto sommato una sua ragione. Mi è stato detto che dal punto di vista generale è bene mantenere il coordinamento a livello nazionale; ma i miei dubbi e le mie preoccupazioni riguardano il fatto che si sia garantiti dal punto di vista finanziario. Credo, allora, che la battaglia sull'articolo 12 e sugli articoli

che recano disposizioni finanziarie sarà molto forte, altrimenti si rischierà di aver fatto delle mere enunciazioni di principio.

GOLFARI. Signor Presidente, desidero solo aggiungere una breve considerazione. Intanto voglio dire che l'ultima edizione dell'articolo 12 proposta dal relatore mi trova largamente d'accordo: certo, tutto è perfettibile, ma nel quadro delle varie e diverse osservazioni mi pare sia stato raggiunto un buon equilibrio.

Voglio poi aggiungere che l'articolo 12, così come è stato formulato dal relatore, si applica ai bacini di rilievo nazionale. Quindi è pacifico – secondo il relatore – che vi debba essere una diversificazione tra i bacini di rilievo nazionale e gli altri. Su questo punto non si dovrebbe più discutere, semmai bisognerebbe domandarsi quali sono i bacini di rilievo nazionale.

Tuttavia, mi pare che questa mattina sia stata introdotta una nozione nuova, che è certamente interessante, signor Presidente: mi riferisco alla cosiddetta unità idrografica. Ho sempre saputo che i bacini dei fiumi venivano distinti per il loro bacino imbrifero: cioè il tronco principale più i numerosi affluenti, fino a dove questi possono arrivare. Si trattava sempre di un'unica unità di corso d'acqua e non, come viene detto in questi giorni (in particolare questa mattina, a prescindere dal giudizio che ciò può essere più o meno interessante) fino a comprendere anche tre o quattro fiumi diversi, come nel caso dei fiumi veneti. Ciò facendo, però, ho paura che si abbandoni un criterio obiettivo di classificazione per inoltrarci verso la più avventurosa classificazione soggettiva o comunque discrezionale.

Possiamo infatti capire che i fiumi veneti abbiano una stessa origine naturale, le stesse caratteristiche geologiche o le stesse vicende storiche, o almeno molto simili. Ma allora perchè non immaginare la stessa cosa per i fiumi vicini al Po?

PRESIDENTE. È stato previsto un unico bacino.

GOLFARI. Il Reno non è compreso...

BOATO. Si trova nei bacini interregionali.

GOLFARI. Non sto sollevando una questione storica, ma di principio. Ho l'impressione che stabilendo il criterio dell'unità idrografica, e non più quello del bacino imbrifero, si può creare una situazione di confusione o disparità: questa è la mia preoccupazione.

A prescindere da ciò, ritengo interessante l'idea che è emersa questa mattina di accorpate dei corsi d'acqua. La mia unica preoccupazione è che non abbiamo più un criterio oggettivo di scelta; ci inoltriamo verso una possibilità discrezionale di accorpate o meno determinati bacini in un'area idrografica; aspetti che sono, ripeto, lasciati alla nostra discrezionalità.

Pregherei, quindi, di riflettere sul fatto se questo criterio una volta scelto non si presti proprio a quelle strumentalità che si vorrebbero evitare con l'elencazione di fiumi che non hanno rilevanti caratteristiche (un esempio classico è quello del Lao), ma che almeno si capisce

che cosa sono e dove sono, decidendo una volta per tutte, con un criterio che è comunque quello della legge che individua i fiumi di rilievo nazionale.

PRESIDENTE. Desidero solo portare un chiarimento all'intervento del senatore Golfari. Il concetto di «unità idrografica» o «sistema idrografico» integra, e non sconvolge, quello di bacino idrografico. Dove si applica tale concetto? Si applica là dove, come in pianura, la delimitazione del bacino idrografico non è più possibile se non si tiene conto dell'opera dell'uomo. Leggo la definizione di «bacino idrografico» così come è stata da noi individuata all'articolo 1: «Bacino idrografico è il territorio entro il quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente».

Se siamo in una zona di montagna o di collina, cioè caratterizzata da una morfologia chiara, non ci sono problemi, ma nelle zone di pianura, dove è intervenuta l'opera dell'uomo, sia attraverso modellamenti morfologici diversi, sia attraverso canali scolmatori, sia attraverso sistemi irrigui o di bonifica irrigua che hanno profondamente sconvolto l'andamento naturale delle acque, il concetto di bacino va necessariamente integrato con il concetto di «unità idrografica» o «sistema idrografico».

GOLFARI. Quindi non v'è dubbio che anche il Reno è «unità idrografica» del Po.

PRESIDENTE. Da questo punto di vista, a mio avviso, è sicuramente così. Il separare il Po dal Reno risponde solo ed esclusivamente a necessità di carattere amministrativo.

GOLFARI. Tutti i fiumi da Ferrara in giù rientrano in questo concetto.

PRESIDENTE. Infatti dovrebbero rientrare tutti nel bacino del Po.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Ritengo che stiamo facendo una discussione forse fuori luogo, rispetto al problema che dobbiamo risolvere in questo momento. Abbiamo in realtà immaginato due impianti istituzionali diversificati, quello che riguarda i bacini nazionali e quello che riguarda i bacini interregionali. Il bacino interregionale è amministrato da un'intesa e quindi correlativamente da un accordo di programma. I bacini nazionali, invece, prevedono una presenza assieme alla regione dello Stato. La differenza è tutta qui.

Se non fosse così avremmo dovuto fare solo due classificazioni: interregionali e regionali; per i primi un accordo, per i secondi ogni regione fa quello che vuole. È prevalsa invece opportunamente un'impostazione che richiede ancora la presenza dello Stato all'interno di una serie di bacini che vengono definiti bacini di rilievo nazionale.

Allora che l'impianto istituzionale nei bacini nazionali debba essere sostanzialmente identico credo sia cosa abbastanza ovvia, su cui è inutile tornare. Che naturalmente questo impianto funzioni con modalità diverse, data la complessità dei bacini e quindi la scelta di un segretario generale al posto di un altro, un'organizzazione più ampia, più complessa, è abbastanza ovvio e consegue all'importanza e all'entità del bacino.

Ciò su cui dobbiamo essere d'accordo, senatore Tornati, è che nei bacini di rilievo nazionale vi è ancora un intervento statale coordinato con quello della regione.

TORNATI. Voglio solo sapere quali caratteristiche funzionali ha il bacino di rilievo nazionale.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Occorre fare attenzione. Ritengo che, ad esempio, la presenza dello Stato all'interno di questo sistema deve avere una sua omogeneità. Allora, se consideriamo il Veneto e diciamo che in esso rientra l'Adige senza poi mettervi il Piave o il Brenta, perchè li trasportiamo a livello interregionale, creiamo una disarmonia non solo istituzionale, ma un intervento che rappresenta davvero uno squilibrio enorme.

Credo che se nel Veneto lo Stato interviene, ad esempio, attraverso la presenza nell'Adige e nel Tagliamento-Livenza, se vogliamo fare l'accorpamento, dov'è scritto che lo Stato può intervenire solo sul Tagliamento se quest'ultimo è un bacino imbrifero che ha una sua unitarietà, o non può intervenire solo sul Livenza? Perchè dobbiamo fare questo accorpamento? Non riesco a comprenderlo.

Il problema vero sta nel dare omogeneità ad un'area che venga regolata possibilmente unitariamente con lo stesso criterio, che è quello dell'intervento dello Stato attraverso il governo per comitati e non invece attraverso l'accordo interregionale.

In sostanza, se dobbiamo adottare un criterio, questo deve consistere nell'individuare l'omogeneità del sistema di intervento. Io credo che lo Stato debba intervenire, al limite anche nel caso di un bacino interregionale, per garantire che un'area sia governata in modo uniforme rispetto allo stesso problema.

Allora, se riteniamo necessario operare una revisione del testo della Camera, la soluzione migliore - a mio avviso - sarebbe quella di eliminare dall'elenco dell'articolo 13 alcuni fiumi che possono tranquillamente essere iscritti tra quelli di rilievo interregionali, quali, ad esempio, l'Ofanto e il Liri-Garigliano che non si può accostare al Volturno perchè non ha con questo alcuno elemento di confluenza in comune, si tratta infatti di bacini completamente diversi anche se lo sbocco dei fiumi è a distanza di 10-15 chilometri, ed arrivare a determinare delle aree in cui l'intervento viene regolato in modo uniforme dal meccanismo Stato-regione, piuttosto che scompaginare l'intero sistema che, per come è stato organizzato, risponde ad una sua logica. Io non ho alcuna difficoltà a trasferire il Lao tra i bacini di rilievo interregionale perchè in Calabria non ci sono altri interventi a cura dello Stato, in quanto sono tutti a carattere regionale o interregionale e lo stesso dicasi per la Puglia. Resta, dunque, soltanto il problema del Volturno, che è il fiume più lungo dell'Italia meridionale, nei cui

riguardi hanno competenza quattro regioni e a proposito del quale l'intervento dello Stato può avere una sua importanza. Per il resto, però, secondo me, nel sistema del nord Italia questa classificazione è corretta perchè configura una unitarietà di intervento e non infrange la logica.

A me sembrerebbe quindi preferibile la linea di depurare l'elenco dell'articolo 13 di quei fiumi che vi sono stati inclusi non si sa bene con quale criterio, lasciando però l'unitarietà del bacino così come è stato individuato. In questo momento, fra l'altro, non sono in grado di poter dire se il Tagliamento e il Livenza possono accorparsi, non so se è possibile fare un piano di bacino unitario, pur prevedendo due sub-bacini.

In conclusione, dunque, propongo di procedere all'approvazione dell'articolo 12, lasciando aperta la scelta sull'elenco di bacini di rilievo nazionale, a proposito del quale offro la mia disponibilità per una possibile revisione, che deve essere operata però secondo un criterio logico e - a mio avviso - il criterio logico più corretto è quello che mi sono permesso di suggerire in relazione alle modalità dell'intervento anche dal punto di vista istituzionale.

BOATO. Poichè mi è stato obiettato dal relatore che non era stata la Camera a fare l'individuazione dei vari bacini, ma che essa si rifaceva ad un decreto del 1977, che ora ho sotto gli occhi, debbo dire che in quel decreto non vi è alcuna differenziazione tra bacini di rilievo nazionale e bacini di rilievo interregionale. Allora, vorrei capire in base a quali criteri questa differenziazione è stata fatta, visto che francamente appare del tutto arbitraria.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Io credo che noi non dobbiamo fare un processo alla Camera dei deputati, ma prendere atto del fatto che abbiamo bacini in cui prevediamo l'intervento statale ed altri in cui ciò non è previsto perchè tutto è affidato all'accordo fra le regioni. Questo è il discrimine del sistema e allora dobbiamo concordare se, ad esempio, sul Tagliamento o sul Livenza l'intervento statale è opportuno prevederlo o meno. Secondo me è opportuno nella misura in cui vi sono problemi di carattere generale in relazione all'allargamento delle competenze anche agli aspetti ambientali. Allora, se questo è vero, come si fa a dire che tale sistema deve confluire nell'interregionale quando in quell'ambito non è previsto l'intervento del Ministro dell'ambiente?

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei dare atto al relatore dell'importante sforzo di chiarimento che egli ha fatto riguardo a questo articolo fondamentale, che mi pare un po' il fulcro dell'intero provvedimento legislativo.

L'aver definito in termini chiari e precisi i contorni dell'Autorità di bacino, l'aver definito all'interno dell'Autorità di bacino stessa i tre livelli con molta razionalità e l'aver stabilito chiaramente per ognuno dei tre livelli le funzioni ed i collegamenti reciproci a me pare francamente un progresso di grandissimo rilievo in questo fondamentale provvedimento legislativo di cui occorre dare atto al relatore e a tutti

coloro che hanno collaborato con lui per migliorare progressivamente, nell'ambito dell'esame alla Camera prima e al Senato poi, un testo difficile per tante ragioni che non tocca a me evocare e ricordare.

Dal mio punto di vista, quindi, non posso che aderire a questo testo dell'articolo 12.

In merito alla questione che è stata posta sull'opportunità di considerare preliminare la discussione dell'articolo 13, come Governo accoglierei la posizione del relatore. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello stesso anno che ne ha attuato gli articoli 89 e 91 non fanno menzione (ha fatto bene a ricordarlo il senatore Boato) di bacini di carattere nazionale, ma soltanto di bacini di carattere interregionale che sono espressamente indicati in 27, secondo un criterio puramente geografico-territoriale - come ha rilevato il senatore Cutrera - non idrografico e tanto meno ambientale. Si capisce allora come l'Arno sia escluso da questa elencazione.

I bacini che la Camera ha indicato nel suo testo sono emersi attraverso una consultazione fra rappresentanti delle regioni e della Presidenza del Consiglio, quindi attraverso un processo politico-legislativo complesso dal quale non dovremo prescindere e - se posso sommessamente dare un parere su questa complessa materia - mi pare che potremmo definirlo sulla traccia delle indicazioni del relatore.

Vi sono cinque bacini sui quali non mi risulta sorgano discussioni, registrandosi un consenso generale che poggia su salde basi scientifiche, territoriali, ambientali, idrografiche. Mi riferisco ai bacini del Po, dell'Adige, dell'Arno, del Tevere e del Volturno. Ve ne sono poi altri (Livenza, Brenta-Bacchiglione, Liri-Garigliano, Piave) per i quali è stata proposta (e questa indicazione mi pare molto interessante ed importante) la definizione di unità idrografica, per cui si avrebbe un raggruppamento Veneto 1, un raggruppamento Veneto 2 ed un raggruppamento Campania.

Mi domando se conservando tali fiumi nell'ambito della lista nazionale non si potrebbe in questo provvedimento demandare ad un'istanza successiva (per esempio la Commissione Stato-regioni) il compito di definire meglio i raggruppamenti, cosa che mi pare difficile allo stato delle conoscenze e degli atti. Si dovrebbe cioè riconoscere a questi fiumi la caratteristica di interesse nazionale attribuita loro dal testo della Camera e demandare ad una successiva istanza il compito di definire le integrazioni nell'ambito di bacini di unità idrografica sulla base di riconoscimenti, di indagini e di accertamenti che a questo livello è difficile elaborare e realizzare.

In altri termini, mi pare che il lavoro della Camera dovrebbe essere conservato, ma forse potrebbe essere ulteriormente qualificato, per tener conto delle difficoltà di equiparazione dei diversi fiumi qui enumerati. In effetti, applicare all'Ofanto la medesima procedura e struttura istituzionale che è prevista per il Po o per il Tevere mi pare difficile. Mi domando se non sia possibile risolvere il problema non con una definizione drastica ma con una definizione procedurale, acquisendo quello che è recepito in modo saldo e definendo le altre situazioni attraverso precisazioni che potranno intervenire successivamente.

In merito al problema dell'Adige, su cui si è soffermato il senatore Andreini, faccio presente che venerdì mattina si è svolta a Venezia una riunione con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della protezione civile sulla situazione di emergenza in cui versa questo fiume. Da tale riunione è emersa una serie di proposte e di istanze di grande importanza che stiamo esaminando, riguardanti fra l'altro lo stanziamento di fondi ed il modo di procurare le risorse necessarie per gli interventi. Sono sempre estremamente disponibile a recarmi nei luoghi in cui la mia presenza è necessaria, mi sembra di essere abbastanza mobile sul fronte delle emergenze, lo sono stato e mi propongo di continuare ad esserlo. Naturalmente, però, tutto dipende dall'efficacia di questi movimenti. Ora, non so se in questo momento sia più utile che io mi rechi sul luogo oppure esamini i problemi qui cercando di risolverli. Si tratta di questioni molto difficili, soprattutto perchè riguardano l'individuazione di fonti finanziarie da mobilitare e non credo che una mia presenza sul luogo faciliterebbe le cose.

Comunque accolgo l'invito e, se è possibile e necessario, andrò dove è opportuno che io vada, ma è certo che promuoverò altri incontri a breve scadenza per poter rispondere alle sollecitazioni che sono state avanzate e per poter esaminare il modo di corrispondere alle istanze finanziarie che si rendono necessarie.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho ascoltato con particolare attenzione l'intervento del Ministro e lo ringrazio per aver espresso giudizi positivi su alcune proposte che sono state presentate; vorrei verificare se è possibile trovare un'intesa complessiva per il lavoro che dobbiamo svolgere.

A mio avviso si può immaginare, in riferimento all'articolo 13, il passaggio dei fiumi Ofanto e Lao alla categoria dei bacini interregionali.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, non vorrei stravolgere l'impianto logico della discussione. Abbiamo detto che esiste una disponibilità ad esaminare l'intera problematica ed in effetti durante la discussione dell'articolo 12 abbiamo fatto riferimento anche all'articolo 13. Però a questo punto non arriverei alla formulazione di proposte precise sull'articolo 13. Si terrà conto della sua disponibilità ad esaminare anche il successivo articolo ma, in questo momento, mi fermerei alle valutazioni sull'articolo 12.

BOATO. Formalmente l'argomento è stato considerato in un emendamento.

PRESIDENTE. Mi riservo di configurare logicamente anche la possibilità di un emendamento di tale portata. In questo momento, però, o rinviando la discussione dell'articolo 12 ed affrontiamo quella sull'articolo 13, accantonando il primo, oppure abbandoniamo la seconda e seguiamo la prima: non si può fare altrimenti.

Inoltre, dobbiamo discutere gli emendamenti che sono inseriti nel fascicolo che ci è stato distribuito. Viene ora proposto un emendamento a firma dei senatori Andreini, Scardaoni e Nespolo, che tende ad inserire, dopo le parole «nei bacini di rilievo nazionale», le parole «il Po,

l'Adige, l'Arno, il Tevere e il Volturno». In tal modo però surrettiziamente si rimetterebbe in discussione il contenuto dell'articolo 13 e quindi non ritengo di poter accettare l'emendamento.

L'emendamento 12.5/5 che reca la mia firma, propone di inserire all'interno del comitato istituzionale il Ministero per i beni culturali ed ambientali. Questa sostituzione non è certo motivata da una prevalenza di un Ministero sull'altro, ma perchè sono preoccupato della situazione che oggi blocca in larghissima misura l'esecuzione dei lavori idraulici. Bisogna fare delle opere di carattere idraulico per le quali sono state rilasciate tutte le autorizzazioni, ma spesso il Ministero per i beni culturali e ambientali blocca tutto e vanifica tutte le procedure che pure sono state poste in atto. È per questo che occorre coinvolgere quel Ministero che ovviamente segue logiche di intervento completamente diverse, ma che ha ugualmente potere di veto. Se facciamo riferimento al nuovo testo presentato dal relatore, questo diventa il secondo comma.

BOATO. C'è un'enorme confusione e non riesco ad avere presente il quadro esatto della situazione.

PRESIDENTE. Lo stiamo predisponendo.

ANDREINI. È necessario, anche perchè tra ritiri e assorbimenti di emendamenti non si capisce più nulla!

PRESIDENTE. Gli emendamenti da lei presentati sono stati tenuti per gran parte in considerazione dal relatore.

Dobbiamo ora esaminare l'emendamento 12.5/4, del senatore Cutrera, di cui non riesco veramente a capire il significato.

CUTRERA. L'emendamento 12.5/4 tende a recuperare la stessa informazione contenuta nel testo della Camera, là dove si dice: «...hanno sede provvisoria presso il Magistrato delle acque di Venezia».

Mi sembra poi assai importante la seconda parte dell'emendamento 12.5/7, là dove si dice: «Con appositi regolamenti di attuazione della presente legge si provvederà inoltre a fissare, per i bacini predetti, le tabelle organiche delle segreterie operative».

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, mi parrebbe più opportuno esaminare quest'ultimo emendamento in sede di articolo 13.

Oltre all'emendamento 12.5, presentato dal relatore nella nuova formulazione di cui è stata data lettura in inizio di seduta, vi è un altro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12, quello dei senatori Tornati e Petrara, che hanno presentato l'emendamento 12.6, sostitutivo dell'articolo 12 del testo approvato dalla Camera dei deputati. I proponenti mantengono tale emendamento?

TORNATI. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 12.1, ritirato dai presentatori, senatori Cutrera e Golfari, nella seduta del 1° marzo, è stato fatto proprio dal senatore Boato.

BOATO. Ritiro a mia volta l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo altresì che l'emendamento 12.1/1 è stato ritirato dal Governo nella seduta del 1° marzo. Nella stessa seduta il relatore ha ritirato gli emendamenti 12.2 e 12.4, il quale ultimo è stato fatto proprio dal senatore Andreini.

ANDREINI. Ritiro l'emendamento, in quanto risulta superato dato che la materia del segretariato è stata già affrontata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.5/5, da intendersi così riformulato: *all'emendamento 12.5, comma 3 aggiungere dopo le parole: «delle foreste» le seguenti: «e per i beni culturali ed ambientali».*

12.5/5

PAGANI

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Se vogliamo fare qualcosa di logico proporrei di inserire anche il Ministro per la protezione civile perchè, tra l'altro, i dissesti avvengono più frequentemente nel settore idrogeologico e quindi è giusto che vi sia questa presenza. La presenza dei Beni culturali probabilmente può essere utile ai fini della «legge Galasso» o di altri limiti. Se c'è questa utilità non ho alcuna difficoltà a che siano previsti ambedue.

Il mio parere, quindi, sarebbe favorevole qualora figurassero ambedue i ministri.

PRESIDENTE. Accetto la proposta del relatore e riformulo l'emendamento 12.5/5 nel senso di aggiungere anche il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il Governo è preoccupato dell'appesantimento, comunque si rimette alla valutazione della Commissione.

CUTRERA. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento ma non all'integrazione proposta dal relatore, per le ragioni di appesantimento e per lo squilibrio che si verrebbe a creare nei comitati misti tra Stato e regioni nei rapporti anche con queste ultime ed anche perchè la Protezione civile interviene soltanto al termine dell'attività di esecuzione prevista nei piani, laddove nei piani di bacino ciò diventa indispensabile proprio per staccare l'emergenza dall'ordinario e proprio perchè, a mio parere, il Ministero dei lavori pubblici non può essere soccorso in termini istituzionali dalla protezione civile.

TORNATI. Concordo sostanzialmente con il senatore Cutrera. La Protezione civile la vedo come la Croce rossa, cioè solo all'occorrenza e non come una presenza quotidiana. Condivido, a questo punto, che vi sia anche il Ministro per i beni culturali e ambientali poichè se non altro ha un motivo. Questi piani di bacino si trovano proprio in tutte le questioni che sono oggi di competenza del Ministro dei beni ambientali.

Sono quindi d'accordo con l'emendamento del presidente Pagani nella stesura originaria.

BOATO. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole all'emendamento da lei presentato, nella stesura originaria.

CUTRERA. Voterò per l'emendamento del presidente Pagani nella stesura originaria.

SPECCHIA. Sono favorevole all'emendamento del presidente Pagani, nel testo originario.

GOLFARI. Noi saremmo per prevedere, invece, la presenza dei Ministri per la protezione civile e per i beni culturali all'interno del comitato. Il ragionamento del senatore Cutrera è giusto, tuttavia guardiamo in faccia la realtà: cosa accade nel nostro paese? Nel nostro paese accade che le più grandi alluvioni avvengono per incuria, per mancati interventi, anche piccoli a volte, per un mancato coordinamento tra i vari settori delle varie amministrazioni interessate. Pertanto, immaginare che in un comitato di questo genere vi sia la presenza del Ministro della protezione civile non mi pare una grande disgrazia, nè una questione di inopportunità, anzi, al contrario, mi pare una cosa estremamente opportuna che potrebbe essere accettata con una buona dose di realismo, se non di estetica legislativa.

PRESIDENTE. Intervengo anch'io per dichiarazione di voto. Avevo aderito alla soluzione prospettata dal relatore, però, ascoltate le diverse dichiarazioni di voto, ricordo a me stesso che il Ministero per la protezione civile è - com'è stato giustamente definito - la «Croce rossa» e non vedo quindi a che titolo debba intervenire nei momenti manutentivi o preventivi. Per questi motivi, dunque, voterò a favore dell'emendamento 12.5/5, come da me originariamente formulato.

A questo punto, la situazione è la seguente: esiste un subemendamento 12.5/5 a mia firma ed un subemendamento, proposto dal relatore, che propone di prevedere oltre alla presenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile anche quella del Ministro per i beni ambientali.

Pertanto, metto ai voti il subemendamento fatto proprio dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 12.5/5.

È approvato.

I subemendamenti 12.5/6, 12.5/1 e 12.5/2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione del subemendamento 12.5/3, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

ANDREINI. Ritiro l'emendamento, in considerazione dell'aggiunta della parola «provvisoria» contenuta nel 12.5/4 subemendamento presentato dal senatore Cutrera.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 12.5/4, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Il subemendamento 12.5/7, presentato dal senatore Cutrera, non è proponibile in sede di articolo 12.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.5, riformulato dal relatore accogliendo alcuni suggerimenti venuti dalla Commissione, che, nel testo dianzi emendato, risulta così formulato:

Art. 12.

(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni territorialmente competenti, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

- a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
- b) individua i tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
- c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;
- e) adotta il piano di bacino;
- f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
- g) controlla l'attuazione del piano di bacino.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

Alla nomina dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate.

6. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

7. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

8. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

9. I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede provvisoria presso il Magistrato delle acque di Venezia, il Magistrato per il Po dei Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui competono le determinazioni definitive.

12.5

IL RELATORE

BOATO. Signor Presidente, vorrei lasciare traccia del fatto che io, in linea di massima, sarei favorevole a votare questo emendamento. Non faccio però una dichiarazione di voto favorevole, bensì di astensione proprio perchè mi rimane una riserva rispetto a quale sarà la destinazione di questa configurazione istituzionale che avrei votata -

ripeto - laddove fosse riferita ai soli cinque fiumi più importanti ma, poichè non è ancora chiaro quale sarà in merito la soluzione che verrà adottata, mantengo una mia cautela.

TORNATI. In questa sede non ripeterò le cose già dette, mi limiterò quindi solo a sottolineare una questione che a noi pare essenziale.

Questa legge doveva o dovrebbe trattare il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Ebbene, il fatto che ancora i bacini vengano classificati secondo criteri amministrativi è abominevole perchè la delimitazione di un bacino non può che seguire criteri squisitamente scientifici, che prescindono dai confini che nella storia dell'Italia sono stati dati al territorio. Pertanto, sarebbe stato molto più serio che la definizione dei bacini idrografici o anche delle unità - concetto politico-istituzionale non so quanto scientifico - fosse affidata quanto meno ad una commissione tecnico-scientifica, il nostro compito: era quello di definire le figure istituzionali di governo. Il modo di procedere che invece è stato usato a me pare molto discutibile.

Riconosco però che il relatore ha fatto dei cambiamenti interessanti; pertanto diamo un voto favorevole, se pur con molte riserve proprio per queste implicazioni.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei a mia volta ringraziare il relatore per lo sforzo che ha fatto per redigere questo complesso testo e - se il senatore Bosco me lo permette - vorrei anche ricordare come questo articolo 12, nella sua formulazione attuale, largamente raccolga in termini positivi il dibattito che è maturato in Commissione, nonchè gli spunti che il Gruppo socialista ha offerto in merito alla proposizione di un'Autorità di bacino così organizzata.

In relazione però alle osservazioni fatte dal senatore Tornati, vorrei da un lato ricordare a noi stessi come anche l'emendamento del Gruppo comunista - e mi riferisco in modo particolare all'emendamento 12.6 - sia stato sostanzialmente recepito ed abbia concorso a dar vita alla soluzione che oggi ci viene presentata dal relatore, e dall'altro sottolineare l'importanza dell'affermazione contenuta nel comma 1 a proposito dei bacini idrografici, nei cui confronti è istituita l'Autorità di bacino e per i quali noi abbiamo voluto mantenere la dichiarazione che questa Autorità deve operare in ogni suo atto considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

Questa dichiarazione, che non consideriamo nè formale nè ultronea, tende a dare al bacino un'impostazione sostanzialmente diversa da quella adottata dalla Camera dei deputati, tenendo conto anche di una serie di suggerimenti avanzati nel corso del dibattito da parte socialista e comunista.

PRESIDENTE. Mi associo alle parole del senatore Cutrera nel ringraziare in particolare il relatore per lo sforzo approfondito che ha compiuto e che trova riscontro nell'approvazione - che credo sarà pressochè unanime - di un articolo importante come l'articolo 12, che rappresenta la norma di svolta di tutto il provvedimento.

GOLFARI. Signor Presidente, intervengo per manifestare la nostra espressione favorevole alla fatica compiuta dal relatore e al contributo dato da tutti i colleghi che hanno lavorato per l'elaborazione di questo importante articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 12.5 proposto dal relatore nel testo emendato, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Dichiaro pertanto preclusi gli altri emendamenti all'articolo 12.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI